



## COMITATO FAUNISTICO PROVINCIALE

Deliberazione n. 692

<b>OGGETTO</b>	Articolo 29, commi 7 e 9, L.P. 24/1991 e s.m. – Approvazione della proposta di prescrizioni tecniche 2017-2018 per l'esercizio della caccia in provincia di Trento.
----------------	--

L'anno 2017, il giorno 22 del mese di febbraio, ad ore 15.00, in seguito a convocazione scritta ai singoli componenti nelle forme di legge, si è riunito, presso la Sala Riunioni del Servizio Foreste e Fauna, in Trento, via G.B. Trener n. 3, il Comitato Faunistico Provinciale.

Sono presenti i Signori:

Maurizio Zanin

Marco Zucchelli

Vittorio Dorigoni

Paolo Pedrini

Alessandro Tamanini

Stefano Moltrer (esce alle 17)

Emilio Bampi

Sergio Merz

Oswaldo Negra

Adriano Pellegrini

Fernando Boso

Carlo Pezzato

Gianni Tezzele

Claudio Lucian

Renzo Paluselli

Fabrizio Boldrini

Lucio Sottovia

Sono assenti i Signori:

Michele Dallapiccola

Fabrizio Dagostin

Andrea Mustoni

Giorgio Pizzini

Luigi Stefani

Federico Giuliani

Mario Bortolotti

Claudio Ferrari

Assiste il segretario, dott.ssa Maria Lorenza Agnoli ed è presente la dott.ssa Gabriella Rivaben, direttore dell'Ufficio Faunistico.

L'articolo 29, comma 9 della legge provinciale n. 24/1991 e s.m., prevede che il Comitato faunistico provinciale possa annualmente deliberare, con la procedura di cui al comma 7, le prescrizioni concernenti le limitazioni rispetto ai periodi di caccia, alle giornate, alle specie cacciabili previste dalla legge, la disciplina della caccia da appostamento alla selvaggina migratoria, nonché ogni altra prescrizione riguardante l'esercizio della caccia.

La deliberazione contenente le citate prescrizioni, elaborate in forma non definitiva, va sottoposta all'Osservatorio faunistico, all'ISPRA e all'Ente gestore, affinché esprimano le proprie osservazioni.

A seguito del ricevimento del parere dei soggetti citati il Comitato provvederà al riesame della propria proposta e all'adozione dell'atto definitivo, previo esame delle osservazioni ricevute.

Il Servizio Foreste e Fauna ha quindi provveduto a redigere la proposta di prescrizioni tecniche per la stagione venatoria 2017-2018, che è stata sottoposta al Comitato nella odierna seduta: essa ricalca sostanzialmente nei suoi contenuti la disciplina adottata nel 2016, fatte salve alcune modifiche che saranno di seguito illustrate.

La proposta di prescrizioni, articolata in 15 articoli e 3 allegati, individua nel suo primo articolo, come di consueto, i periodi di caccia, con riferimento all'articolo 29 della legge provinciale 24/1991.

L'articolo 2 elenca gli orari di caccia entro i quali è consentito l'esercizio venatorio.

L'articolo 3 dispone limitazioni in ordine alle specie cacciabili, quali il cinghiale, e la starna, per i quali la caccia è sospesa; esso prevede inoltre la sospensione della caccia alla pernice bianca ed alla moretta, in virtù di quanto previsto dal Piano Faunistico adottato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1304 del 30 dicembre 2010,.

L'articolo 4 disciplina la caccia all'avifauna migratoria, reiterando nella sostanza la disciplina del 2016.

L'articolo 5 regola la caccia ad altra selvaggina, confermando la disciplina in vigore nel 2016.

L'articolo 6 riguarda la programmazione del prelievo delle specie contingentate e contiene anche le disposizioni finalizzate a consentire il controllo dei capi nell'ambito delle annuali sessioni di valutazione dei trofei.

Gli articoli 7 e 8, invariati rispetto allo scorso anno, dettano le norme concernenti la l'accompagnamento e la denuncia d'uscita.

Gli articoli 9, 10, e 11 recano invece alcune novità, concernenti in parte l'aspetto puramente formale, ma anche, in taluni casi, profili sostanziali.

In particolare l'articolo 9, rivisto rispetto all'anno precedente, compie una ricognizione dei documenti che il cacciatore deve necessariamente portare con sé durante l'esercizio della caccia, riordinando sotto un'unica rubrica previsioni in precedenza sparse fra vari articoli delle prescrizioni tecniche.

Dispone anche, in ciò innovando, che il cacciatore destinatario di un provvedimento di ritiro cautelare o di una sospensione del permesso di caccia non possa esercitare la caccia con il permesso giornaliero. Ciò per l'evidente ragione che il conseguimento del permesso giornaliero, quando si sia subita la sospensione del permesso annuale, costituisce un evidente raggiro delle finalità del provvedimento cautelare.

L'articolo 10 stabilisce che la "scheda per la segnatura della giornata di caccia a tutte le specie e per la segnatura dell'abbattimento delle specie non contingentate" (altre specie) debba essere compilata dal cacciatore in via preventiva in relazione al giorno e al mese.

L'obbligo di segnatura preventiva della giornata è evidentemente valido per la caccia a tutte le specie, siano o meno contingentate.

Qualora peraltro il cacciatore intenda esercitare la caccia alla avifauna migratoria deve annerire sulla medesima scheda anche il campi relativi al tipo di caccia prescelta.

La scheda dei richiami vivi detenuti è invece da compilarsi, come per il passato, a fine stagione venatoria.

L'articolo 11, largamente rimaneggiato rispetto al passato, contiene la novità di maggiore importanza.

Esso infatti disciplina l'annotazione degli abbattimenti stabilendo che debba essere eseguita per tutte le specie cacciabili subito dopo l'abbattimento stesso.

E' da evidenziare che, fino allo scorso anno, l'obbligo di annotazione immediata riguardava invece le specie contingentate e fra le non contingentate la sola beccaccia. La modifica apportata all'articolo 12 della legge 157/1991 dalla legge comunitaria n. 122 del 7 luglio 2016, che ha introdotto il comma 12 - bis, il quale dispone appunto che l'annotazione del capo abbattuto, a qualunque specie esso appartenga, avvenga subito dopo l'abbattimento, ha reso necessario il chiarimento di cui al descritto articolo 11.

L'attuale proposta di prescrizioni tecniche stabilisce quindi che per le specie contingentate è necessario, immediatamente dopo aver constatato l'avvenuto abbattimento, asportare il talloncino del tesserino di caccia relativo alla specie abbattuta e di seguito compilare in modo evidente la scheda di abbattimento. L'asportazione del talloncino assolve l'obbligo di annotazione di cui all'art. 22 della l.p. 24/1991.

Per le specie non contingentate l'abbattimento deve essere annotato in modo evidente sulla scheda di cui all'articolo 9.2 lettera d) immediatamente dopo l'abbattimento stesso.

L'articolo 12 disciplina la denuncia di abbattimento senza sostanziali variazioni rispetto al passato.

L'articolo 13 corrisponde all'articolo 10 delle prescrizioni tecniche vevoli per la precedente stagione venatoria ed individua ulteriori adempimenti connessi all'abbattimento delle specie non contingentate, quale la conservazione del capo integro al fine di consentirne il controllo da parte degli agenti di vigilanza.

L'articolo 14 disciplina il recupero della selvaggina ferita.

Rispetto allo scorso anno la norma subisce una lieve modifica: le uscite di verifica, ricerca e recupero del capo abbattuto possono essere denunciate, oltre che per mezzo della denuncia d'uscita, anche avvisando direttamente (de visu o a voce) gli agenti di vigilanza.

L'alternativa fra l'una e l'altra modalità non è peraltro concessa qualora il recupero avvenga nei giorni di caccia chiusa o in zone in cui la caccia è vietata.

In questi casi infatti è sempre necessario avvisare direttamente gli agenti di vigilanza.

L'articolo 15 corrisponde all'articolo 12 delle precedenti prescrizioni tecniche e detta in modo in modo invariato le disposizioni finali.

La proposta di prescrizioni tecniche viene votata articolo per articolo dai diciassette membri del Comitato presenti. A partire dalla votazione relativa all'articolo 8 i prei membri presenti sono sedici.

L'articolo 1 è approvato con dieci voti favorevoli, 6 contrari ed un astenuto;

l'articolo 2 è approvato con tredici voti favorevoli e quattro contrari;

l'articolo 3 è approvato con quattordici voti favorevoli e tre astenuti;

l'articolo 4 è approvato con dodici voti favorevoli, quattro contrari e un astenuto;

l'articolo 5 è approvato con tredici voti favorevoli e tre contrari e un astenuto;

l'articolo 6 è approvato con undici voti favorevoli, e tre contrari e tre astenuti;

l'articolo 7 è approvato con dodici voti favorevoli e cinque contrari;

l'articolo 8 è approvato con dieci voti favorevoli, due contrari e quattro astenuti;

l'articolo 9 è approvato con tredici voti favorevoli e tre astenuti;

l'articolo 10 è approvato con dodici voti favorevoli e quattro astenuti;

l'articolo 11 è approvato all'unanimità;

l'articolo 12 è approvato con quattordici voti favorevoli e due astenuti;

l'articolo 13 è approvato con quindici voti favorevoli e un astenuto;

l'articolo 14 è approvato con quindici voti favorevoli e un astenuto;

l'articolo 15 è approvato con dodici voti favorevoli e quattro astenuti.

Tutto ciò premesso,

il Comitato faunistico provinciale:

visto l'articolo 29, commi 7 e 9 della legge provinciale 9 dicembre 1991 n. 24 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia" e s.m.;

udita la relazione del Servizio Foreste e fauna, illustrata nel corso della riunione di data odierna, e preso atto degli elementi emersi nel corso della discussione che ne è seguita evidenziati nel relativo verbale;

## DELIBERA

di approvare il la proposta di prescrizioni tecniche per l'esercizio della caccia in Provincia di Trento per la stagione venatoria 2017-2018, quale allegato parte integrante della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO

f.to dott.ssa Maria Lorenza Agnoli

IL VICEPRESIDENTE

f.to dott Maurizio Zanin

ALLEGATO

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario del Comitato Faunistico Provinciale, su attestazione del Messo,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nei modi di legge all'Albo Pretorio della Provincia Autonoma di Trento e che non sono pervenuti reclami.

IL SEGRETARIO DEL  
COMITATO FAUNISTICO PROVINCIALE

-- f.to dott.ssa Maria Lorenza Agnoli --